



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

**DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
**Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario**

Tel + 39 040 377 2448

Fax + 39 040 377 2446

e.mail: serv.commercio.terz@regione.fvg.it

**Trieste**, 2 maggio 2007

**Prot.** 10612/PROD.COMM.

**Rif.** fax dd. 19 marzo 2007

**Allegati:**

Al Comune di

**Oggetto:** Vendita prodotti di erboristeria  
– piante officinali.

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, è stato formulato un quesito inerente la vendita di piante officinali/prodotti di erboristeria, sottolineandosi preliminarmente che, ai fini di una corretta risoluzione della problematica in argomento, deve tenersi distinta l'attività di coltivazione e raccolta di tali prodotti dall'attività di vendita degli stessi.

Ai sensi della legge 99/1931 (tuttora in vigore), il diploma di erborista (che viene rilasciato dalle apposite scuole istituite presso le facoltà universitarie di farmacia) conferisce <<l'autorizzazione a coltivare e raccogliere le piante officinali indigene ed esotiche, nonché alla preparazione industriale di esse>> (articolo 7); tale diploma comunque **non** consente direttamente la vendita delle piante ufficiali, per il cui esercizio è necessario lo specifico titolo amministrativo richiesto ai sensi della normativa di settore. Ad ogni buon conto, l'autorizzazione ex L. 99/1931 è essenziale anche per l'agricoltore se vuole effettuare la sopracitata attività di manipolazione delle piante officinali.

Per quanto concerne nello specifico la vendita dei prodotti di cui si discute, viene chiarito preliminarmente che le piante officinali vendibili al di fuori delle farmacie possono essere soltanto quelle destinate ad usi diversi dall'uso terapeutico o medicamentoso (Tribunale di Roma, sez. VI, 13 febbraio 2006; Cassazione Penale, sez. VI, 7 febbraio 2003, n. 18358; TAR Puglia, Bari,

sez. I, 9 marzo 2004, n. 1135), ossia prodotti ricompresi in via esclusiva nella cosiddetta **erboristeria salutare**, poiché tutto ciò che rientra nell'ambito dell'**erboristeria medicinale** è commerciabile soltanto nelle farmacie alle stesse condizioni degli altri medicinali (Consiglio di Stato, sez. III, 29 ottobre 2002, n. 2016).

Ciò premesso, si puntualizza che i prodotti di erboristeria (altrimenti detto, prodotti di piante officinali con caratteristiche **non** terapeutiche o medicamentose), in mancanza di una specifica differenziata normativa al riguardo, vanno inclusi tra i generi alimentari (Cassazione Penale, sez. III, 6 febbraio 1995, n. 3935), e la loro vendita seguirà la disciplina amministrativa propria dettata per tali beni (commercio ex L.R. 29/2005; vendita diretta di propri prodotti da parte dell'agricoltore ex decreto legislativo 228/2001, ferme restando le prescrizioni di cui sopra in tema di coltivazione, raccolta e preparazione).

A sostegno di quanto fin qui esplicitato, i Tribunali di merito, confermando la riserva in via esclusiva alle farmacie della vendita di prodotti medicamentosi o terapeutici (Pretura di Torino, 9 luglio 1996; Pretura di Belluno, 16 febbraio 1989; Pretura di Gela, 16 gennaio 1995), hanno invece sostenuto che **non esiste alcuna norma che attribuisca in via esclusiva agli erboristi la vendita di erbe a scopi diversi, essendo le attività tipiche dell'erborista quelle di coltivazione, raccolta e preparazione industriale di erbe**; pertanto "non commette esercizio abusivo della professione di erborista chi vende erbe a scopo diverso da quello terapeutico (e medicamentoso), pur non possedendo il diploma di Stato" (sempre Pretura di Gela, 16 gennaio 1995).

Per quanto concerne infine l'autorizzazione fito - sanitaria prescritta per la produzione e la commercializzazione dei prodotti vegetali, attualmente deve farsi riferimento all'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (la competenza è attribuita ai Servizi fito – sanitari regionali), ferma restando inoltre la competenza degli organi sanitari in tema di specifico titolo ai fini della manipolazione delle piante officinali.

Distinti saluti

**IL DIRETTORE CENTRALE**  
- dott.ssa Antonella MANCA -

RBr